

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 ottobre 2001 - Deliberazione n. 5592 - Area Generale di Coordinamento - Rapp. org. Ist.li delle AA.SS.LL. ed AA.OO. - **Disciplina dell'informazione medico-scientifica sui farmaci nei presidi e servizi delle Aziende Sanitarie. Direttive sulle modalità di espletamento.**

*omissis*

PREMESSO:

- che con l'entrata in vigore del D.L.vo 56/2000 sul federalismo fiscale le norme prevedono che i maggiori oneri necessari per garantire la tutela della salute a livello regionale debbano essere reperiti esclusivamente con l'aumento delle aliquote dei tributi locali a cui assoggettare la popolazione campana;

- che, in caso di eventuali disavanzi l'art. 93, comma 4, della Legge 388/2000, prevede che le Regioni debbano comunque determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo;

RITENUTO di porre in atto tutte le misure necessarie ad evitare aumenti della imposizione fiscale;

VISTA la DGRC n. 3513 del 20.7.2001, avente ad oggetto "Provvedimenti urgenti per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e per il contenimento della spesa regionale" con la quale si evidenzia come l'andamento attuale della spesa sanitaria sia incompatibile con l'obiettivo di equilibrio economico finanziario del sistema e si renda pertanto necessario procedere, parallelamente alla sollecitazione di un intervento statale per il finanziamento delle spese indotte da decisioni di livello nazionale e per l'adozione di nuovi e diversi criteri di riparto del FSN, ad interventi regionali di ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione dei servizi in grado di produrre un risparmio netto per il sistema;

CONSIDERATO che la citata DGRC n. 3513/01 prevede che con appositi atti si dettino indirizzi alle aziende sanitarie per la predisposizione di uno specifico programma aziendale di organizzazione e razionalizzazione dei servizi finalizzato ad ottimizzare l'impiego delle risorse;

RICHIAMATA la necessità che l'obiettivo di risparmio vada conseguito garantendo comunque i livelli di assistenza assicurati e in coerenza con il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale;

RITENUTO pertanto che nell'ambito degli interventi di contenimento dei costi è necessaria l'individuazione di azioni di razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica, finalizzate ad una Minore spesa;

VISTO l'articolo 31 della Legge 833/78, recante disposizioni circa la pubblicità e l'informazione scientifica sui farmaci;

VISTO il D.M. 23 giugno 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata disciplinata l'attività di informazione scientifica sui farmaci;

VISTO, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;

CONSIDERATO che l'informazione scientifica sui farmaci, data la rilevanza che essa assume presso la categoria medica, contribuisce in modo diretto ad assicurare un corretto impiego degli stessi;

RITENUTO necessario fornire alle Aziende sanitarie indicazioni relativamente a quanto previsto nel punto B. 10 dell'allegato alla citata DGRC n. 3513/2001;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che sono parte integrante della presente deliberazione:

1. Il soggetto titolare della informazione medico scientifica è l'Azienda sanitaria e non i singoli operatori; pertanto le iniziative devono rientrare in un programma finalizzato alle attività di ricerca e formazione predisposto dall'Azienda.

2. Le Aziende Sanitarie concordano, previa contrattazione con le aziende farmaceutiche interessate, i contenuti e le modalità dell'intervento delle stesse aziende alle politiche formative aziendali in campo farmacologico compatibili con le indicazioni contenute nel presente atto.

3. In ogni presidio ospedaliero debbono essere messi a disposizione spazi attrezzati dedicati all'informazione medico scientifica. Le singole Aziende sanitarie dovranno emanare un regolamento per la fruizione, da parte delle imprese, farmaceutiche, dei locali adibiti all'informazione scientifica. I calendari degli incontri con le aziende farmaceutiche, che dovranno essere redatti tenendo conto sia delle richieste delle aziende stesse che delle reali esigenze degli operatori sanitari del presidio interessato, devono essere portati a conoscenza di tutti i medici e delle aziende farmaceutiche. La cadenza degli incontri, le modalità di svolgimento dei medesimi e i modelli organizzativi saranno concordati in sede aziendale con le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative. Nessuna attività di informazione scientifica è consentita al di fuori dei locali e dei tempi all'uopo individuati dalla Azienda sanitaria.

4. Ogni sanitario che organizza, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento, fatta eccezione per le attività di cui al punto 3, iniziative in collaborazione con aziende farmaceutiche, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Direzione Sanitaria della Azienda di appartenenza.

5. Le Aziende Sanitarie organizzano, in collaborazione con le direzioni mediche delle aziende farmaceutiche interessate, periodici incontri e iniziative su aree tematiche specifiche, anche nei momenti di aggiornamento obbligatorio.

6. Contestualmente le Aziende Sanitarie Locali adottano analoga disciplina nei confronti dei professionisti convenzionati sentite le OO.SS maggiormente rappresentative delle categorie interessate e degli organismi professionali competenti.

7. Le misure previste nella presente deliberazione costituiscono obiettivi prioritari per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e la loro attuazione sarà valutata ai fini della conferma o revoca dell'incarico medesimo.

8. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

9. Di non inviare alla CCARC ai sensi della Legge 127/97, art. 17, commi 31 e 32.

Il Segretario  
*Di Giacomo*

Il Presidente  
*Bassolino*